

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

EMENDAMENTI

Art. 21.

21.0.200

TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sostituire il punto 11) lettera *b*) comma 6, con il seguente:

"11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476,

primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l’Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie"».

Art. 24.

24.300 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del predetto regolamento.

1-*ter*. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all’attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* di cui al presente articolo».

Art. 39.

39.305

RUTA, MARINELLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».

Art. 54.

54.400

FINOCCHIARO

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.312

FINOCCHIARO

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza";

2) al terzo comma, dopo le parole: "il notaio non può assentarsi dal distretto", sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: "Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

al numero 3, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: «c-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente: "Art. 82. – 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari"».

54.400a

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di eser-

cizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2"».

54.0.200

FINOCCHIARO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, numero 89,";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

54.0.450 (già 42.0.200)

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto)

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

54.0.451 (già 42.0.201)

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende)

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole "rogante o autenticante" sono sostituite dalle parole: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autentiche da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

Art. 56.

56.0.306

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis. – 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive

modificazioni, dopo le parole: "n. 358" sono aggiunte le seguenti: "e ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152,"».

Art. 64.

64.0.300

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1";

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: "il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".

g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

h) all'articolo II, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

64.0.301

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. – (*Servizi tecnologici per la mobilità*). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti

titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3."».

64.0.302

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO,
LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

Art. 68.

68.450 (già 56.200)

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

Art. 71.

71.301

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO,
LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promuovere la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

71.302

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO,
LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promuovere la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza anche attraverso la deter-

minazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

71.304

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea».

71.205

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1:

a) Al comma 1, dell'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "fino al31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al31 dicembre 2017".

b) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

71.206

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-

legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa sino al 31 dicembre 2017».
